

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione in merito all'Ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell'imposta)

Gentile Signora Consigliera Federale,

facciamo riferimento al testo dell'avamprogetto di Ordinanza dello scorso 12 dicembre 2014 e, ringraziandola per averci interpellato, osserviamo quanto segue.

La nuova Ordinanza sul condono è stata adattata alle modifiche della LIFD e della LAID concernenti le disposizioni sul condono che entreranno in vigore il prossimo 1. gennaio 2016. La nuova Ordinanza (n. Ord.) riprende a grandi linee la vecchia Ordinanza sui condoni fatta eccezione per alcuni punti che illustreremo qui di seguito.

A. Punti importanti che a nostro parere andrebbero modificati

a) Riscatto degli attestati di carenza di beni (art. 17 n. Ord.)

A differenza di quanto disposto nella vecchia Ordinanza, il nuovo art. 17 indica che la domanda di riscatto di un attestato di carenza di beni vale come domanda di condono e che nella procedura di riscatto degli attestati di carenza di beni, l'autorità cantonale competente può, in casi eccezionali e motivati, prescindere dall'applicazione delle condizioni per il condono fiscale.

Nella vecchia Ordinanza la procedura di condono e la procedura di riscatto di attestati di carenza beni (ACB) erano due procedure ben distinte. Nella prassi attuale, i Cantoni beneficiano infatti di molta autonomia nella gestione delle richieste di riscatto degli ACB.

Con questa modifica dell'Ordinanza, il legislatore federale sembrerebbe voler assoggettare tutte le richieste di riscatto di ACB alla medesima procedura prevista per il condono, malgrado la situazione personale in cui si trova il contribuente al momento in cui viene discusso il riscatto di un ACB potrebbe risultare ben diversa dalle circostanze che determinano la concessione o meno di un condono. A nostro avviso, un tale assoggettamento restringerebbe notevolmente e in maniera iniqua il potere di apprezzamento delle autorità cantonali in merito alle decisioni di riscatto degli ACB. L'ufficio competente potrebbe infatti in futuro accordare dei riscatti degli ACB unicamente se anche tutte le condizioni previste per il condono sono adempiute, nonostante le fattispecie alla base delle necessarie valutazioni possono essere totalmente differenti.

Rileviamo inoltre come le ripercussioni finanziarie di una tale limitazione nella procedura potrebbero essere importanti.

Anche dal lato tecnico-legislativo la disposizione non è priva di criticità:

- La nuova versione dell'art. 167 LIFD (che entrerà in vigore il prossimo 1. gennaio 2016, di rango superiore alla nuova Ordinanza) prevede che l'autorità di condono deve entrare nel merito di domande di condono se presentate prima della notifica del precetto esecutivo. Con la modifica dell'art. 17 dell'Ordinanza, il legislatore federale sembrerebbe voler snaturare la norma di rango superiore, accordando la possibilità (invero non prevista dalla legge) di assoggettare alla procedura di condono anche tutte le richieste di riscatto di ACB, che avvengono però dopo la fine della procedura esecutiva. Tutto questo appare fuorviante e non coperto dai disposti della nuova norma federale di cui sopra. A nostro avviso, la disposizione di cui all'art. 17 della nuova Ordinanza appare pertanto contraria al diritto superiore e dovrebbe essere stralciata.
- Le spiegazioni dell'art. 9 n. Ord. indicano che ai Cantoni resta riservata la possibilità di incaricare, per il condono dell'IFD, la stessa autorità incaricata per i condoni dell'imposta cantonale e comunale. Il Canton Ticino ha finora fatto uso di

questa possibilità e incaricato un'unica autorità cantonale sia del condono dell'IFD, sia di quello delle imposte cantonali e comunali. Per contro, in Ticino, come pure in altri Cantoni, la competenza per la riscossione delle imposte comunali, incluso il relativo riscatto degli ACB connessi al mancato pagamento di imposte comunali, è lasciata ai Comuni.

Anche su questo punto l'Ordinanza è dunque contraddittoria: da un lato permette ai Cantoni di incaricare un'unica autorità per i condoni dei tre livelli impositivi, come effettuato sinora dal Canton Ticino, ma dall'altro sembrerebbe conferire la possibilità all'autorità di riscossione, nel nostro caso il Comune, di attribuirsi delle competenze in ambito di decisione sui condoni per il tramite di una domanda di riscatto degli attestati di carenza beni. Va da sé che una tale estensione della procedura non sarebbe congruente in quanto conferirebbe a due autorità ben distinte e in due momenti ben distinti della procedura esecutiva, il potere di statuire sul medesimo tema.

In conclusione, siamo dell'avviso che l'art. 17 andrebbe riformulato come nella precedente ordinanza (vecchio art. 16), ossia lasciando che condono e riscatto degli ACB restino due procedure distinte.

b) Concordato extragiudiziale e appuramento bonale dei debiti (art. 16 n. Ord.)

Ai sensi dell'art. 16 n. Ord., l'autorità cantonale competente può aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private se (condizioni cumulative):

- anche la maggioranza preponderante degli altri creditori di pari grado (ossia almeno 2/3 dei creditori della terza classe, senza contare il fisco come creditore) vi ha aderito e
- i crediti da essi rappresentati costituiscono almeno i 3/4 quarti dei crediti totali della terza classe.

In base alla nostra esperienza, in caso di concordato extragiudiziale o bonale, una norma di questa portata sarebbe troppo restrittiva, in quanto impedirebbe, di fatto e nella maggioranza dei casi, al fisco di aderire a concordati di questo tipo, per il semplice fatto che il quorum relativo agli altri creditori non potrebbe essere quasi mai raggiunto. Anche in questo caso, la normativa potrebbe avere pesanti ripercussioni finanziarie.

Siamo pertanto dell'avviso che anche l'art. 16 andrebbe riformulato prendendo spunto dalla precedente ordinanza (vecchio art. 15), che statuiva condizioni meno restrittive per il fisco per l'adesione ad un concordato extragiudiziale, ossia (condizioni cumulative):

- l'adesione al concordato della maggioranza degli altri creditori di pari grado (ossia più del 50% dei creditori della terza classe, senza contare il fisco come creditore) e

- che rappresentino almeno la metà dei crediti totali della terza classe.

B. Altri punti

a) Definizione di “caduta nel bisogno” per le persone giuridiche (art. 4 n. Ord.)

L'art. 4 della nuova Ordinanza menziona le condizioni secondo le quali una persona giuridica può essere considerata “caduta nel bisogno”. Al cpv. 3 si indicano inoltre i motivi specifici per cui a una persona giuridica può essere rifiutato il condono. In questo ambito viene indicato che “il condono dell'imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile ad *eccessivi* vantaggi valutabili in denaro”.

Il termine “eccessivi” è, a nostro avviso, inadeguato e potrebbe condurre a false interpretazioni. Siamo dell'opinione che l'aggettivo andrebbe stralciato e andrebbe indicato semplicemente che il condono dell'imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile a vantaggi valutabili in denaro. L'impoverimento ingiustificato della persona giuridica tramite distribuzioni occulte o palesi non dovrebbe infatti essere in alcun modo premiato.

b) Oggetto della domanda di condono (art. 6 n. Ord.)

Questo articolo dell'Ordinanza indica in modo esaustivo le pretese pecuniarie del fisco per le quali il contribuente può inoltrare una domanda di condono.

Il nuovo art. 167 LIFD (che entrerà in vigore il prossimo 1. gennaio 2016), di rango superiore all'art. 6 dell'Ordinanza, indica che le multe per contravvenzioni fiscali e gli importi oggetto di recupero d'imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati.

A nostro avviso la formulazione dell'Ordinanza è fuorviante in quanto non distingue tra multe per contravvenzioni fiscali e importi oggetto di recupero da un lato (condonabili solo in casi eccezionali) e imposte e interessi dall'altro. L'art. 6 applica infatti solo una separazione tra domande da presentare prima e dopo il pagamento, mentre altri articoli dell'Ordinanza concernenti il diritto al condono (ad es. l'art. 5 o l'art. 11) non fanno alcun riferimento all'eccezionalità del condono in ambito di multe e recuperi.

A nostro avviso questo elemento andrebbe meglio ripreso anche a livello di Ordinanza.

c) Pagamento delle imposte durante la procedura (art. 12 n. Ord.)

Secondo l'art. 12, se il contribuente paga totalmente o parzialmente le imposte, gli interessi di mora o le multe oggetto della domanda di condono, mentre la domanda è pendente, l'autorità è obbligata a chiedere al contribuente se questi è intenzionato a mantenere la richiesta di condono.

Questo articolo mal si sposa con l'art. 6 cpv. 3 della nuova Ordinanza, il quale indica che richieste di condono inoltrate dopo il pagamento possono essere effettuate solo se il pagamento è stato effettuato con riserva.

Per garantire una parità di trattamento tra contribuenti, siamo dell'opinione che anche i pagamenti effettuati in pendenza di procedura di condono debbano essere effettuati sotto espressa riserva, qualora il contribuente voglia assicurarsi che l'autorità di condono entri in ogni caso nel merito della richiesta.

Pagamenti effettuati senza riserva dovrebbero pertanto condurre automaticamente alla chiusura della procedura di condono come atto di quiescenza del contribuente. Una tale procedura permetterebbe una chiusura più rapida dell'incarto, evitando carichi amministrativi aggiuntivi.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)